

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

OPERAZIONI ACCESSORIE O NON OGGETTO DI OFFERTA PERSONALIZZATA

1. Definizioni

Nelle presenti condizioni generali, i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

Società: Interporto di Trieste S.p.a.

Cliente o Mandante: mandante della spedizione e/o del deposito

Vettore: soggetto col quale la Società, per conto del Cliente, stipula il contratto di trasporto

Merce omogenea: merce di unico tipo e imballaggio, senza selezione, costituente l'intero carico di uno o più veicoli, container, carri ferroviari

Merce palettizzata: merce su basi facilmente movimentabili, senza necessità di personale ausiliario, con mezzi meccanici di portata sino a 2,5 tonnellate

Colli ingombranti: colli di difficile manipolazione per volume e/o peso

Merci *groupage*: merci depositate in piccole partite in tempi diversi ed estratte in un'unica soluzione per il carico sul medesimo mezzo, oppure, merci di un'unica partita da deconsolidare e caricare separatamente

Peso tassabile: rapporto peso volume, dove 1 metro cubo è tassato non meno di 300 Kg

2. Condizioni generali regolanti il mandato di spedizione e/o deposito

2.1. Le presenti condizioni generali, salva diversa pattuizione scritta, disciplinano tutti gli incarichi affidati alla Società, anche se non preceduti da un'offerta, e sono unilateralmente modificabili in qualsiasi momento da parte della Società.

2.2. Il contratto si intende concluso mediante la sottoscrizione del modulo che la Società invierà al Cliente.

2.3. In particolare, troverà applicazione l'ultima versione divulgata sul sito della Società ed il testo italiano sarà considerato prevalente rispetto alle traduzioni nelle diverse lingue.

2.4. Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza delle presenti condizioni.

3. Orari di prestazione dei servizi

3.1. La Società effettua i servizi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

3.2. La Società effettua, previa richiesta scritta, i servizi al di fuori dell'orario sopra indicato, sempre che a ciò non ostino impedimenti operativi, doganali o inerenti al trasporto ferroviario, e previa accettazione scritta da parte del Cliente dei costi extra, pari al 100% della tariffa.

3.3. Nella giornata di sabato, la Società effettua i servizi, previa ricezione della richiesta entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente e previa accettazione scritta da parte del Cliente degli eventuali costi extra.

3.4. In ogni caso, la Società evaderà gli incarichi secondo l'ordine d'arrivo, dando precedenza a quelli per i quali sono previste visite doganali o sono previsti trasporti a mezzo corriere.

4. Obbligazioni della Società

4.1. La Società si impegna ad eseguire l'incarico di deposito e/o spedizione e le eventuali obbligazioni accessorie. La Società non si obbliga ad eseguire il trasporto.

4.2. La Società assume gli incarichi alle condizioni applicate dai vettori terrestri, ferroviari, multimodali, dalle società ed enti portuali o dalle società di deposito, i cui servizi siano richiesti dalla Società in forza del mandato ricevuto.

4.3. La Società ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico.

4.4. In caso di evento dannoso e/o ritardo relativo alle merci depositate, la Società si dichiara disponibile a cedere al Cliente i diritti, derivanti dall'esecuzione del mandato, nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento dannoso e/o del ritardo.

4.5. La Società ha facoltà di modificare i termini di consegna indicati dal Cliente, se incompatibili con il rispetto da parte del vettore delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

4.6. In caso di irreperibilità del destinatario, o di rifiuto da parte sua di ricevere la merce, la Società può adottare tutte le misure ragionevolmente opportune, incluse quelle volte alla sua custodia e restituzione, agendo in nome e per conto del Cliente, sul quale comunque grava il rischio di perdite o avarie.

4.7. Esulano dal contenuto del mandato, salvo non vengano espressamente richieste per iscritto dal Cliente, le seguenti prestazioni:

- il controllo sull'esistenza di impedimenti di legge o di altri impedimenti riguardanti la spedizione quali, a titolo esemplificativo, limitazione di importazioni ed esportazioni o transito;

- la verifica dell'esistenza di copertura assicurativa dei vettori, dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, le cui prestazioni abbia richiesto nell'adempimento del proprio mandato;
- la verifica dell'adeguatezza degli imballi;
- il peso delle merci;
- la dichiarazione del valore della merce al vettore (ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 Conv. Bruxelles del 1924, 423 Cod. nav. o ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale);
- il rispetto dei termini di consegna, anche se risultanti dai documenti di spedizione.
- il rilascio di lettere di garanzia. Qualora, tuttavia, la Società rilasci dette lettere ha diritto di esigere dal Mandante a sua volta una controgaranzia idonea e, in attesa di riceverla, di trattenere le merci o i documenti relativi, nonché di essere rimborsata di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivare.

5. Responsabilità della Società

5.1. La responsabilità della Società nei confronti del Cliente a qualunque titolo (contrattuale o extracontrattuale) non potrà eccedere l'importo pattuito come corrispettivo per l'esecuzione del mandato con riferimento al quale ha avuto luogo l'inadempimento.

5.2. La Società non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causate da caso fortuito o comunque da fatti al di fuori del proprio controllo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, guerre, inadempimenti od omissioni del mittente, del destinatario, delle amministrazioni statali o doganali, scioperi, incidenti o avarie ai mezzi di trasporto), fermo restando il diritto della Società al rimborso delle spese sostenute anche qualora necessitate dagli eventi di forza maggiore.

5.3. Parimenti esonerano la Società gli eventi che non siano da essa causati e che le impediscano in tutto o in parte di assolvere ai propri obblighi. In tal caso sia la Società che il Cliente potranno recedere dal contratto, anche se lo stesso sia stato parzialmente eseguito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese già sostenute.

5.4. La Società non è altresì responsabile:

- dell'operato dei vettori, dei depositari terzi, degli imballatori, degli spedizionieri, degli assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell'adempimento del proprio mandato;

- dei ritardi nella presa in consegna delle merci o nella riconsegna, anche se particolari termini di resa risultino dai documenti di spedizione;
- dei danni indiretti e/o consequenziali;
- per ogni conseguenza dovesse derivare dal ritardato o mancato ritiro delle merci a destino;
- per le informazioni su noli e dazi e per la loro inesatta applicazione;
- delle attese nell'ambito dell'Interporto per il carico e lo scarico dei veicoli e/o dei carri ferroviari, né dei ritardi dipendenti da cause di forza maggiore quali avversità atmosferiche;
- della qualità e quantità delle merci indicate dal depositante, salvo il caso di accertamento in contraddittorio al momento dell'introduzione delle merci a magazzino.

6. Corrispettivo e termini di pagamento

6.1. Il pagamento delle fatture emesse dalla Società sarà dovuto a vista, salvo diverso accordo.

6.2. Il ritardato pagamento comporta l'applicazione degli interessi di mora, al tasso di cui al D.lgs. 231/2002.

6.3. La Società si riserva la facoltà di chiedere al Cliente, a garanzia dei propri crediti, una garanzia bancaria o un deposito in contanti.

6.4. Il Cliente, salvo patto contrario, è tenuto ad anticipare alla Società i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine la Società ha contratto per conto del Cliente.

6.5. Tutte le spese derivanti dall'esecuzione del mandato sono comunque a carico del Cliente.

6.6. La Società non è tenuta ad anticipare somme per conto del Mandante. Nel caso in cui la Società anticipasse somme nell'interesse del Cliente, quest'ultima sarà tenuta al rimborso di dette somme e alla corresponsione degli interessi e delle eventuali perdite sui cambi.

6.7. Nessuna somma dovuta alla Società potrà essere compensata con altre somme a qualunque titolo dovute dal Cliente.

6.8. La Società non ha l'obbligo di segnalare al Cliente eventuali variazioni, sopravvenute nel corso della spedizione, di condizioni e tariffe dei vettori e delle altre imprese di cui la Società si avvale nell'esecuzione del mandato. Tali variazioni rimangono a carico del Cliente.

6.9. I prezzi della Società si intendono vincolanti solo per merci di volume, peso, dimensioni e quantità normali e non includono le operazioni svolte al di fuori del normale orario di lavoro.

6.10. Le tariffe pubblicate non sono vincolanti e devono essere confermate dalla Società per ogni singolo incarico.

6.11. Le tariffe per il deposito e la movimentazione delle merci fragili, deperibili, polverulenti, viscido e graveolenti saranno appositamente negoziate di volta in volta tra le parti.

6.12. **A tutte le operazioni di movimentazione verrà imputata una tariffa minima.**

6.13. I prezzi non sono comprensivi di imposte di bollo.

7. Privilegio e diritto di ritenzione

La Società ha nei confronti del Cliente per i suoi crediti, scaduti e non, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci affidatele. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci) e anche su merci oggetto di un mandato di deposito e/o spedizione diverso da quello per cui è sorto il credito.

8. Obbligazioni del Cliente

8.1. Il Cliente riconosce che, quando l'incarico ha ad oggetto la spedizione, questa consiste nell'organizzazione di un trasporto e che dunque, salva espressa pattuizione contraria, la veste assunta dalla Società è di spedizioniere ex art. 1737 c.c. e non di spedizioniere/vettore ex art. 1741 c.c.

8.2. Il Cliente si obbliga:

- a far pervenire alla Società la richiesta/ordine, in via telematica, entro le 16.00 del giorno lavorativo precedente, eccezion fatta per le richieste aventi ad oggetto quantità inferiori alle 2 tonnellate tassabili, per le quali si provvederà al più veloce espletamento possibile;
- ad attendere l'accettazione preventiva scritta della Società nel caso di contratti speciali;
- ad indicare, nel caso di contratti speciali, il numero dell'offerta della Società;
- a concordare per iscritto con la Società la movimentazione di merci ingombranti o di peso superiore a 2,5 tonnellate;
- a dichiarare, al momento dell'ordine, che si tratta di merci pericolose o tossiche o munite di scheda tecnica ADR/RID/IMO e a fornire detta documentazione. In questo caso le tariffe verranno concordate di volta in volta ed il deposito dovrà essere previamente autorizzato dalla Società;
- a far pervenire alla Società, in tempo utile, istruzioni scritte chiare e precise in ordine al trasporto, nonché i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della

merce: in difetto, la Società opererà secondo il proprio discernimento, nel miglior interesse del Mandante;

- salvo diverso accordo scritto, ad anticipare alla Società i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, la Società ha assunto e/o dovrà assumere per conto del Mandante;
- a specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il loro peso lordo, le dimensioni ed ogni altra notizia utile per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento, da parte della Società, agli obblighi su di essa gravanti ai sensi del D.lgs. 286/2005 s.m.i.;
- a consegnare alla Società merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e comunque secondo gli usi commerciali;
- a consegnare alla Società la documentazione che accompagna la merce autentica, completa e priva di irregolarità;
- nel caso in cui venga affidato alla Società mandato di svolgere le operazioni doganali, a fornire tutti dati e i documenti necessari per dare corso a dette operazioni, nonché i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce;
- a segnalare tempestivamente alla Società eventuali danni al fine di mettere quest'ultima nella posizione di fare valere diritti verso terzi;
- fermo il disposto dell'art. 2951 C.C., la Società ha diritto di ottenere in qualsiasi momento dal proprio Mandante gli importi che egli sia tenuto a corrispondere in dipendenza degli incarichi affidatigli ad enti pubblici o privati a favore dei quali valga un termine di prescrizione maggiore rispetto a quello applicabile ai rapporti con la Società;
- a richiedere alla Società preventiva autorizzazione scritta per la movimentazione delle merci nell'ambito dell'Interporto con proprie attrezzature;
- a fornire alla Società, nel caso di cui al punto che precede, la documentazione sulla sicurezza, nonché copia della polizza assicurativa –contenente un espresso esonero della responsabilità della Società– a copertura dei rischi per danni alle cose e o alle persone causati dai terzi che siano intervenuti con proprie attrezzature nella movimentazione delle merci nell'ambito dell'Interporto. Nel caso in cui ciò avvenga all'interno dei magazzini dell'Interporto sarà in ogni caso presente un dipendente della Società, il cui costo verrà addebitato alla Cliente.

9. Responsabilità del Cliente

9.1. Il Cliente si obbliga a tenere la Società indenne e manlevata da richieste di pagamento rivolte a quest'ultima a qualunque titolo e derivanti dall'esecuzione del mandato di spedizione (tra le quali, a titolo esemplificativo, noli, dazi, imposte, contributi d'avaria, multe).

9.2. Il Cliente si impegna a tenere la Società indenne e manlevata da qualsivoglia richiesta di pagamento che dovesse essere formulata nei suoi confronti per mancato o ritardato ritiro delle merci a destino.

9.3. Il Cliente sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti da omissione, inesattezza o inadeguatezza delle indicazioni relative alla merce oggetto della spedizione, ovvero dell'imballaggio, o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.

9.4. Qualora lo spedizioniere, a seguito di indicazioni errate o inesatte, si sia obbligato a spedire merci che per loro natura non possono essere accettate o possono essere accettate solo a condizioni speciali dai vettori, ossia merce di peso e di volume eccezionale, oppure il cui traffico sia soggetto a prescrizioni di controllo, il mandato è da ritenersi nullo. Se tuttavia la spedizione ha ugualmente luogo, il Mandante è responsabile verso la Società per tutte le conseguenze dannose e spese che dovessero derivarne.

9.5. Qualora le somme e i corrispettivi dovuti alla Società siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Cliente resta solidalmente obbligato al loro pagamento.

10. Assicurazione

10.1. Tutte le merci e i container in deposito, al momento dell'introduzione nei magazzini, sono assicurati dalla Società contro i rischi di furto, incendio e non contro gli eventi catastrofici alle condizioni di cui alle Tariffe allegate alla voce "*Deposito*", salvo il caso in cui il Cliente espressamente esoneri la Società per essere le merci già state assicurate.

10.2. In quest'ultimo caso, il Cliente fornirà alla Società copia della polizza e delle relative appendici, oltre che una espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Società da parte dell'assicuratore.

10.3 La sola indicazione del valore della merce non costituisce incarico di assicurazione, né assunzione di responsabilità della Società per tale valore.

10.4 La Società non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo espresso incarico del Mandante verso un corrispettivo da pattuirsi.

10.5 In nessun caso la Società può essere considerata come assicuratore o coassicuratore.

11. Deposito

11.1. Il deposito della merce affidata alla Società viene effettuato, a scelta della Società, nei propri locali o in quelli di terzi (pubblici o privati).

11.2 Se la Società deposita la merce in un deposito di terzi, nei rapporti tra la stessa ed il Mandante saranno applicate le stesse condizioni (ivi incluse eventuali limitazioni di responsabilità) vigenti tra la Società ed il terzo depositario.

11.3. La responsabilità della Società, quale depositaria, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa, suoi dipendenti o preposti.

11.4 Nel caso in cui merci vengano affidate dal Mandante alla Società perché vengano depositate per lunga permanenza a magazzino (tale da intendersi quella superiore a 60 giorni) resta inteso che la Società potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata o pec all'indirizzo del Mandante. Il recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o a cose. In entrambi i casi resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare alla Società tutte le spese da quest'ultima sostenute fino al giorno dell'uscita della merce dai propri magazzini.

11.5 Qualunque verifica, lavorazione, prelievo di campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati della Società oppure, ove nulla osti, da personale del Mandante sempre con l'assistenza ed alla presenza di un rappresentante della Società.

11.6. La Società qualora abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al Mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il Mandante non vi provveda, la Società avrà diritto di vendere la merce e di valersi sul ricavato ovvero di procedere alla sua distruzione, senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

12. Ispezione della merce. Merci pericolose e preziose

12.1. La Società ha la facoltà, e non l'obbligo, di ispezionare le merci affidatele in qualsiasi momento.

12.2. La Società non accetterà, salvo previo accordo scritto, spedizioni aventi ad oggetto merci pericolose che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose, merci classificate come tali dalle normative di riferimento, merci prive di imballo, merci che siano soggette a rapido deterioramento, valori, monete, beni preziosi e opere d'arte.

12.3. Qualora tali merci vengano affidate alla Società senza suo previo assenso o la Società accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere relative alla natura o al valore della merce, la Società avrà il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione ed il Cliente sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose ed a sopportare tutte le spese che possano derivarne.

13. Zone franche interportuali

Il Mandante assume consapevolezza che, qualora le merci fossero depositate o fatte transitare in uno dei Punti Franchi Interportuali gestiti dalla Società, il regime giuridico cui verranno assoggettate tali merci sarà quello proprio delle suddette aree. In particolare ogni attività svolta nei Punti Franchi Interportuali dovrà essere compatibile e rispettosa delle disposizioni dettate dall'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, dal Memorandum di Londra del 1954 e dal Decreto n. 29 del 19 gennaio 1955 del Commissario Generale del Governo Italiano per il Territorio di Trieste, nonché da ogni altra disposizione normativa o regolamentare a tali Punti Franchi applicabile.

14. Rinuncia al mandato. Revoca.

14.1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 C.C., la Società avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole, anche ove non ricorra una giusta causa.

14.2. Il mandato di spedizione può essere revocato solo se la Società non abbia ancora concluso il contratto di trasporto con il vettore.

14.3. Un ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere revocato dal momento in cui lo spedizioniere ha dato comunicazione al terzo che la merce è a sua disposizione.

14.4. Alla Società dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia e o della revoca e corrisposto un adeguato compenso per l'attività prestata.

15. Reclami. Decadenza

Eventuali contestazioni e/o richieste che il Cliente intendesse proporre nei confronti della Società in ordine all'adempimento e/o alla esecuzione del contratto –anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi– dovranno, a pena di decadenza, essere portate a conoscenza della Società a mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero pec entro il termine di 8 giorni dalla data dell'evento, ovvero dalla diversa data in cui la parte reclamante dimostri di esserne giunta a conoscenza.

16. Responsabilità dello spedizioniere-vettore

Qualora alla Società fosse imputabile responsabilità vettoriale, questa non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per l'effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o dalla legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.

17. Giurisdizione e competenza. Legge applicabile

17.1. Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del Foro di Trieste.

17.2 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, troverà applicazione la legge italiana e, in particolare, il Codice civile.

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. vengono specificatamente approvate per iscritto le seguenti clausole: art. 2.1. (rinnovo unilaterale condizioni); art. 4.6. (rischio di perdite e avarie in capo al Cliente); art. 4.7. (diritto ritenzione merci); art. 5 “*Responsabilità della Società*”; art 6.7. (divieto di compensazione); art. 7 “*Privilegio e diritto di ritenzione*”; art. 9 “*Responsabilità del Cliente*”; art. 10.2. (rinuncia al diritto di rivalsa); art. 10.4. (limitazioni obblighi assicurativi); art. 11 “*Deposito*”; art. 12.3. (diritto risoluzione contratto); art. 14 “*Rinuncia al mandato. Revoca*”; art. 15 “*Reclami. Decadenza*”; art. 16 “*Responsabilità dello spedizioniere-vettore*”; art. 17 “*Giurisdizione e competenza. Legge applicabile*”.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Dott. Fabio Predonzani

Direttore Commerciale
